

REGOLAMENTO (CE) N. 335/2005 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 2005****concernente il rilascio dei titoli d'importazione per l'aglio importato nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 218/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 218/2005 della Commissione, dell'10 febbraio 2005, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario autonomo per l'aglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli presentate dagli importatori tradizionali e nuovi presso le autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 218/2005 superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in quale misura possono essere rilasciati i titoli,

Articolo 1

1. I titoli d'importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 218/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 22 febbraio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 2,985 % del quantitativo richiesto.

2. I titoli d'importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 218/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 22 febbraio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 0,741 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2005.

Esso si applica fino al 30 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 5.